



GIORNALE

DELLA INTEDENZA DI TRAPANI

NUMERO X

A 1 Settembre 1818.

(N. 61.) Si partecipano le norme comunicate dal Ministero, relative alla corrispondenza tra la Commissione della pubblica istruzione, gl' Intendenti, e le Deputazioni locali

Trapani li 22 Luglio 1818.

L' INTENDENTE

A Signori Sottintendenti, Magistrati Municipali, Deputazioni locali, e Stabilimenti di pubblica istruzione della Valle

Signori

Essendomi da S. E. il Ministro Segretario di Stato presso il Luogotenente Generale comunicate con sua Ministeriale de' 29. scorso Giugno le norme da seguirsi nelle relazioni che legano gl' Intendenti alla Commissione d' istruzione pubblica, e le Deputazioni locali e stabilimenti di questa natura agl' Intendenti, come conseguenza de' Decreti e degli ordini di S. M., e ciò fino a che dalla stessa M. S. non siensi sanzionati gli stabilimenti generali all' oggetto, io mi affretto di passarli alla loro conoscenza.

1. Gl' Intendenti in vigore dell' articolo 26. del Real Decreto degli 11 Ottobre 1817 presederanno a tutte le Deputazioni locali dipendenti dalla Commissione, ed a tutti gl' Istituti d' istruzione, e di educazione.

dirigere, giusta le sue facoltà, tutti gli Istituti d' Istruzione, ed educazione, deve scrivere direttamente agli Intendenti, i quali scriveranno ancora direttamente ad essa, tolta ogni idea di superiore, ed inferiore, ma soltanto come uguali, e collaboratori, e membri del medesimo Corpo, e di ugual dignità, con suo ufficio de' 27 cadente mi ha rimesso varj consimili di una Circolare, che riguarda il buon ordine, e l'esattezza de' regolamenti in tutte le scuole Comunali sì primarie, che secondarie, che troveranno qui inserite.

Volendo la Commissione, che in tutti i luoghi destinati alla pubblica Istruzione incominciassero a stabilirsi il buon ordine, e l'esattezza de' regolamenti, in conformità delle Sovrane determinazioni, ha disposto primieramente, che tutte le Scuole Comunali, così primarie, che secondarie venissero annunziate al pubblico per via di una tabella, la quale restando sempre affissata in su la porta di ogn'una di esse Scuole, servisse, non che per dare avviso della qualità particolare dell' insegnamento in quel luogo praticato, ma per fare chiaramente conoscere di appartenere quella scuola alla pubblica munificenza del Comune, dovendo apporvisi espressamente la parola *gratis*. Per evitarsi pure qualche trascuranza così nei maestri che nei Giovani studenti, ha in oltre la Commissione decretato, che dovesse alla già detta tabella applicarsi un'altra di più piccola forma, la quale indichi precisamente le ore in cui si dovrà aprire, e chiudere lo studio giornaliero, regulate secondo la variazione delle stagioni.

Io comunico loro queste disposizioni inculcandogli nel tempo stesso l'esatto adempimento di quanto in esse si prescrive, e restando nella intelligenza i rispettivi Magistrati Municipali di dovermi avvisar la spesa necessaria, onde io autorizzarli alla erogazione della stessa.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

DETTV INLEDENSV DI JKVBYNI

СЮВНУГЕ



2. La Commissione che diriggerà da Palermo, secondo le sue fa-
 colta tutti questi istituti scriverà direttamente agl' Intendenti, e gl' In-
 tendenti scriveranno direttamente ad essa, tolta ogni idea di superiore,
 e d' inferiore, ma soltanto come uguali, Collaboratori, e membri del
 medesimo corpo, e di uguale dignità.
3. Gl' Intendenti potranno comunicare utilmente alla Commissione
 tutti i lumi, e tutti i buoni sentimenti, che loro suggeriranno le circo-
 stanze locali per l' ottimo progresso delle cognizioni, e de' costumi.
4. Apparterrà alla Commissione il guidare tutto questo ramo con uni-
 tà di principj, e prendere le risoluzioni convenienti. Tutto dovrà cam-
 minare con semplicità, ed armonia.

In conseguenza di queste disposizioni io invito tutte le Deputazioni
 locali di pubbliche istruzioni esistenti nella Valle ed Amministratori degli
 stabilimenti pubblici di questa natura, a corrispondere da ogg' innanzi
 unicamente con me, direttamente nella Intendenza di Trapani, e per l' or-
 gano de' rispettivi Sottintendenti negli altri due Distretti, sopra tutto ciò
 che potrà riguardare la pubblica istruzione; mentre sarà poi mia cura di
 mettermi in corrispondenza e di accordo colla Commissione, e di comu-
 nicar loro le disposizioni corrispondenti.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

(N. 82) Si partecipa la circolare emanata dalla Commissione della pubblica
 istruzione relativa al buon' ordine, ed alla esattezza de' regolamenti
 nelle scuole Comunali, di cui si ordina lo esatto adempimento.

L' INTENDENTE

A Signori Sottintendenti, Magistrati Municipali, e Deputati locali
 degli studj della Valle.

Trapani 30. Luglio 1818.

Signori

La commissione della pubblica Istruzione, ed educazione, la qua-
 le secondo si dice nella Ministeriale de' 29. del trascorso Giugno nel

FORMA DELLA TABELLA GRANDE

SCUOLE COMUNALI

INSEGNAMENTO

Una scuola primaria di
Una scuola secondaria di
Un' altra secondaria

La Gioventù studiosa vi si ammette

GRATIS

FORMA DELLA PICCOLA TABELLA

PER LA MATTINA

Lo Studio incomincia dalle ore

Fino alle ore

PER LO DOPO PRANZO

Lo Studio incomincia dalle ore

Fino alle ore

(N. 83.) Si partecipa il Real Decreto relativo alla soddisfazione degli arretrati dovuti alla Real Tesoreria, co' biglietti di Banco, emessi dalla stessa per crediti contro l' Erario.

Trapani li 29. Luglio 1818.

L' INTENDENTE

A Signori Sossintendenti, Magistrati Municipali
ed a tutti gli Amministrati della Valle

Signori

Essendosi degnata S. M. di facilitare con suo Real Decreto de' 5. Giugno il mezzo di soddisfare colla cessione de' biglietti di Banco gli arretrati dovuti alla Real Tesoreria di questi Reali Dominj a tutto Agosto 1816. per parte di coloro che si trovano riunire le due qualità di creditori e debitori dell' Erario nello stesso tempo, io ne comunico loro il contenuto per la intelligenza, e per lo adempimento.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

Napoli li 3. Giugno 1818.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Essendo surto il dubbio se cumulandosi nella persona medesima la qualità di creditore, e di debitore per arretrati fino ad Agosto 1816 verso l' Erario de' nostri Dominj al di là del Faro, possono essere i debiti soddisfatti colla equivalente cessione dei crediti, resti entrambi esigibili fino alla detta epoca.

Visto il Decreto de' 2 Marzo 1818. col quale fu prescritta la soddisfazione dei debiti per arretrati col mezzo dei biglietti di credito pagabili in ventiquattro rate.

Sulla proposizione del nostro Consigliere, e Segretario di Stato, Ministro delle finanze.

Abbiamo risolto di decretare, e decretiamo quanto siegue: (N)

ART. I.

Sarà lecito ai creditori per arretrati fino ad Agosto 1816. di cedere i di loro crediti in estinzione de' pesi da essi dovuti allo Stato corrispondentemente per arretrati fino alla detta epoca.

ART. II.

Non ostante la espressa cessione alle persone, che riuniscono il doppio carattere di debitore, e di creditore, saranno rilasciati pei di loro crediti ventiquattro biglietti nel modo, e nelle forme prescritte col Decreto di sopra enunciato.

ART. III.

In conseguenza degli articoli precedenti, se la somma del debito sarà uguale, o maggiore di quella del credito, i ventiquattro biglietti verranno intestati al creditore, e per esso alla Tesoreria di Palermo, in estinzione dell' intero debito, e di parte di esso pe' pesi dovuti sino ad Agosto 1816. esprimendosi la natura, e l' ammontare de' medesimi.

Pe' crediti poi maggiori del debito saranno intestati al creditore, e per esso alla Tesoreria, colla clausola di estinzione di sopra enunciata, i biglietti delle prime scadenze, rilasciandosi colla semplice intestazione i rimanenti biglietti al creditore.

ART. IV.

Il nostro Segretario di Stato, Ministro delle Finanze presso di Noi ed il Ministero assistente presso il nostro Luogotenente Generale ne' Dominj al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato --- FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze

Firmato --- DE' MEDICI.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere

Firmato --- MERCHESE TOMMASI.

Certificato conforme

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere

MARCHESE TOMMASI.

(N. 84.) Si partecipa che la organizzazione de' reggimenti delle milizie provinciali ne' Dominj di Napoli, si estende anche a questi Dominj. Si danno le istruzioni all' oggetto.

Trapani 23. Agosto 1818.

L' INTENDENTE

A Signori Sottintendenti, Magistrati Municipali,
Decurionati, e Parrochi
della Valle

Signori

A vendo S. M. con suo Real Decreto de' 18 Giugno 1818 estesa la organizzazione de' Reggimenti delle milizie provinciali disposta col Real Decreto de' 25 Luglio 1817. pe' Dominj di Napoli, anche a questi Dominj, ed avendo in seguito con un regolamento approvato sotto la data del 21. Marzo 1818. provveduto al metodo di organizzazione de' Reggimenti medesimi, ed al servizio di questa forza; mi conviene per la esatta esecuzione di quanto trovasi disposto nei sopraccennati atti governativi ricordar con dilucidazione a ciascun di loro quella parte, che riguarda la rispettiva intervento delle autorità amministrative di mia dipendenza, e dei Parrochi.

La Valle di Trapani dee in forza del Real Decreto de' 18. Gennaio avere un Reggimento di milizie provinciali diviso in tre Battaglioni, ciascuno de' quali apparterra al rispettivo Distretto di Trapani, Mazara, ed Alcamo, desumendosi il nome del Battaglione dal nome del Comune Capoluogo del Distretto.

I Battaglioni saranno composti di tante compagnie sedentee per quante corrispondono a ciascun comune: e le compagnie di tanti individui per quanti se ne hanno colle condizioni richieste dalla legge, in modo che corrisponda preso a poco ad uno per cento di popolazione il numero degl' individui destinati a far parte delle compagnie anzidette. Oltre ad esse ciascun battaglione avrà una compagnia mobile.

Debbono far parte delle milizie provinciali coloro, che pagano una somma non minore di una oncia di peso annuo fondatio, i Negozianti, quelli che esercitano professione liberale, o meccanica, quelli che esercitano un impiego Civile pel quale abbiano un emolumento maggiore di Ducati 60 o sia di onze venti.

Sono eccezioni per esserne escluso, giusta l' Art. 23 del regolamento, l'esercizio degl' impieghi civili, che la legge esenta dalla leva, i Professori di Giurisprudenza, Medicina, Scienze Fisiche, e Matematiche, purché siano laureati, ed esercitano in atto la loro professione, i militari ritirati con pensione, e quelli che hanno difetti fisici tali da renderli non atti a portare le armi. L' eta' richiesta per far parte delle milizie provinciali è da 21. ai 50. per le compagnie sedentee, e da 21 a 35 per le compagnie mobili.

Premesse queste notizie che era essenziale di richiamare a ricordanza, passo a far conoscere ai Sindaci, Decurioni, Parrochi la loro interruzione richiesta dalla Legge per la prima formazione delle liste degli ammissibili alle Milizie Provinciali.

I Decurioni, il Magistrate Municipale, ed il Parroco si riuniranno per formare le prime liste appena perverrà loro la presente. La prima di esse consisterà in uno stato in cui saranno annotati tutti coloro, che hanno i requisiti detti di sopra per esser chiamati a questo servizio.

Questo stato si suddividerà indi in tre altre liste di cui una comprenderà tutti quelli individui, che trovandosi notati nello stato generale abbiano l'età dai 21 a 30 anni compiuti;

Nella seconda saranno annotati quelli che anche compresi in detto stato generale avranno l'età dai 31. a 40. anni compiuti, e nella terza finalmente si registreranno quelli che avranno l'età dai 41. a 50. anni compiuti.

Appena formate queste liste saranno affisate alla Porta della casa Comunale, indicando con manifesto di esser lecito a ciascuno di reclamare, o denunziare così per la inclusione, che per la esclusione ai consigli delle milizie Distrettuale, Provinciale, ed in ultimo al Generale Comandante la Divisione; così che si appellerà dall'uno all'altro decidendosi in ultimo reclamo le questioni dal detto Generale Comandante la divisione.

Publicate le dette liste col manifesto, i Magistrati Municipali, i Decurioni, ed i Parrochi si riuniranno in seduta permanente. Essi prenderanno due urne, cominciando non già da' nomi compresi nello stato generale, ma dalle 3 liste in cui esso è stato suddiviso: metteranno in una urna i nomi degli individui dai 21 a 30 anni formando tante cartelle per quanti sono i nomi suddetti. Nell'altra urna poi si metteranno altrettante Cartelle, le quali conterranno unicamente i numeri progressivi 1 2 3 ec.

Si comincerà quindi ad estrarre dall'urna dove sono i nomi degli individui le cartelle successivamente in modo che ad ogni cartella estratta da questa urna sia immediatamente tirata la corrispondente dall'urna delle cartelle coi numeri. Il numero caduto in sorte sarà quello, che porterà l'individuo della lista, e che sarà immediatamente notato in fronte dell'individuo sulla lista medesima.

Questa stessa operazione sarà fatta per le due altre liste dai 31 a 40 e da 41 ai 50.

Di tutto ciò sarà redatto distinto, ed esatto processo verbale firmato da tutti i funzionari intervenuti nella seduta. Le liste anzidette serviranno per chiamare in ordine di numero gli individui, che dovranno far parte del reggimento.

Queste operazioni interessando nello stesso tempo così lo Stato che ciascun Cittadino, io non debbo tralasciare di raccomandare ai funzionari chiamati a farle, la più scrupolosa esattezza, ed imparzialità di cui son chiamati responsabili, anche in faccia alla legge tanto per i danni recati, quanto per le pene corrispondenti al delitto: augurandomi, che lungi dal essere nel caso di provocare contro di essi simili misure di rigore, io possa rassegnare al Governo la giustizia meritevole di elogi con cui si saranno diportati.

E perchè tanto il Real Decreto, che il regolamento per l'organizzazione e servizio delle milizie provinciali, non che le istruzioni supplementarie al detto regolamento si trovino riunite in unica raccolta, onde possan consultarsi al bisogno, io ho disposto che sien loro comunicati col presente giornale.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE ec. ec. ec.

COLLA istituzione delle Milizie Provinciali avendo Noi assegnato a ciascuna Provincia de' Nostri Dominj, al di qua del Faro, ed a ciascun Vallo di quall'al di là, una forza mobile ed una forza sedentanea;

Volendo dare all' una ed all' altra forza de' regolamenti, che conducano alle scopo della loro istituzione, e considerando che l' oggetto della mobile e pe' bisogni ordinarij della pubblica sicurezza, e quello della sedentanea per gli straordinarij;

Considerando in fine che ogni onesto, ed agiato nostro suddito pel buon ordine del proprio Comune ne' casi ne' quali le prime due forze, o fosserò altrove impiegate o non fosserò sufficienti, è obbligato a prestare l' opera sua per lo sacro oggetto della salvezza delle proprietà.

Dopo questi principj, su de' quali l' istituzione militare provinciale dev' essere fondata,

Sulla proposizione del Capitan Generale Organizzatore del ramo militare;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE**, e **DECRETIAMO** quanto siegue:

ART. I.

Il regolamento per la organizzazione, e servizio delle Milizie Provinciali annesso al presente decreto e da Noi approvato.

ART. II.

In tutti i Nostri Dominj, oltre della forza mobile, e sedentanea, stabilita co' nostri decreti de' 25. Luglio 1817. e 1818. Gennajo ora scorso, saranno stabilite le Riserve Urbane delle Milizie, che eserciteranno le istesse funzioni attribuite alla Guardia d' Interna Sicurezza, alla quale vengono esse surrogate.

Per conseguenza queste Riserve saranno tirate dalle seguenti classi.

- Dagli Impiegati civili di qualunque rango
- Da' Proprietarij
- Da' Professori di Arti liberali, e meccaniche.
- Da' Negozianti.
- Da' Capit Artefici.
- E da' Coloni agiati.

ART. III.

Un individuo per ottenere la licenza da caccia, o di asportare armi deve appartenere alla Riserva Urbana.

ART. IV.

Le riserve suddette saranno destinate a servire nel proprio Comune.

Esse in conseguenza non presteranno un servizio permanente, ma saranno chiamate, e riunite secondo il bisogno, e le circostanze.

Gli individui che compongono le Riserve Urbane useranno le proprie armi, salvo un regolamento da farsi sul modo della custodia delle dette armi.

ART. V.

Senza un espres' ordine degli Intendenti, o Sottintendenti, le Riserve Urbane non potranno riunirsi: dal momento però che gl' individui di esse sono chiamati, saranno considerati, e rispettati come qualunque altra forza pubblica, e dipenderanno dal Comandante Militare del luogo, al quale l' Intendente, o il Sottintendente manifesterà ciò che sarà necessario di farsi, pel mantenimento dell' ordine, e della pubblica tranquillità.

ART. VI.

A contare dal 1. del venturo Giugno resteranno abrogate le istruzioni de' 19 Aprile 1815. provvisoriamente in vigore, e tutte le altre disposizioni e decreti, che riguardano la guardia d' Interna Sicurezza dei

Domini al di qua del Faro. Gi' individui di esse saranno tenuti presenti per i posti delle Milizie Provinciali, o formeranno parte delle Riserve Urbane, secondo le rispettive classi, dichiarandosi pienamente soddisfatti della lodevole maniera, con cui hanno servito.

Sino alla indicata epoca del 1. Giugno, le guardie di sicurezza continueranno nell' esercizio delle attuali loro funzioni.

ART. VII.

Nella sola Città e distretto di Napoli, non essendovi forza provinciale mobile o sedentanea, sarà conservata la guardia d' interna sicurezza.

ART. VIII.

Tutte le Leggi, Decreti, e Regolamenti in opposizione al presente Decreto sono annullati.

ART. IX.

Tutti i nostri Ministri Segretari di Stato, il Ministero esistente presso il Luogotenente Generale ne' Domini oltre il Faro, ed il Capitan Generale Comandante in Capo sono incaricati, ciascuno per la sua parte, dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 21. Marzo 1818.

Firmato --- FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firmato -- MARCHESI TOMMASI.

Il Capitan Generale
Firmato -- RUGENT.

Certificato Conforme

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firmato -- MARCHESI TOMMASI.

domini al di qua del Rio. Gli individui di esse saranno tenuti per
per i beni delle ditte Provinciali, o di qualunque altra
fiducia, secondo le rispettive leggi, e con ogni altro
alla loro discrezione, con ogni altro
anno alla fine di ogni anno, e in ogni altro
dimenticando nel caso di non averli.

ART. VII.

La ditta di Rio, e di Rio, non saranno tenute
alle leggi, e decreti, e con ogni altro.

ART. VIII.

Tutte le Leggi, Decreti, e Regole, in opposizione al presente
Decreto sono annullate.

ART. IX.

Tutti i Reali Ministri Segretari di Stato, il Ministero di Rio,
e il Ministero di Rio, e di Rio, e di Rio, e di Rio,
tutte le Commissioni in Capo, e di Rio, e di Rio,
la ditta di Rio, e di Rio, e di Rio.

Napoli, il 15 Marzo 1785.

Il Re
Il Ministro di Rio, e di Rio, e di Rio,
Il Ministro di Rio, e di Rio, e di Rio,
Il Ministro di Rio, e di Rio, e di Rio,

Il Capitano Generale
Il Ministro di Rio, e di Rio, e di Rio,

Il Capitano Generale

Il Capitano Generale
Il Ministro di Rio, e di Rio, e di Rio,
Il Ministro di Rio, e di Rio, e di Rio,

REGOLAMENTO

PER

L' ORGANIZZAZIONE, E SERVIZIO

DELLE

MILIZIE PROVINCIALI.

REGOLAMENTO

PER

L'ORGANIZZAZIONE, E SERVIZIO

DEI

MILIZIE PROVINCIALI.

ORGANIZZAZIONE IN GENERALE

ART. I.

A ciascuna Provincia o Vallo minore pel Regno delle due Sicilie sarà assegnato un reggimento di Milizie Provinciali, che avrà la denominazione della propria Provincia, o Vallo.

ART. II.

Ogni reggimento sarà composto di tanti battaglioni, per quanti sono i distretti della Provincia o Vallo.

Il nome del battaglione sarà disegnato da quello del Comune capoluogo del distretto.

ART. III.

Ad ogni battaglione apparterranno tante compagnie per quanti sono i circondarij del distretto: salvo qualche eccezione che sarà richiesta dalla località, o dal numero degli abitanti.

Il titolo di queste compagnie sarà quello de' capi luoghi de' rispettivi circondarij.

Non essendosi ancora fissati i circondarij de' Domini oltre il Faro, il numero di quelle compagnie sarà adattato alla popolazione del rispettivo distretto procurando sempre di formarle cogli' individui dello stesso Comune, o di più Comuni, purchè sieno limitrofi, ed appartenenti allo stesso distretto.

ART. IV.

A ciascun battaglione, oltre le compagnie de' rispettivi circondarij che saranno sedentanee, apparterrà ancora una compagnia mobile, che dovrà essere mantenuta sempre al completo.

Gli uomini scelti per queste compagnie mobili saranno prelevati dalla massa generale degli individui delle compagnie sedentanee del rispettivo distretto, preferendo i volontarij, e coloro che avranno dimostrato maggior valore.

Gli individui scelti per le compagnie mobili saranno situati alla testa di ogni compagnia di circondario, prendendo i primi numeri.

FORZA DELLE COMPAGNIE SEDENTANEE.

ART. V.

Le compagnie sedentanee faranno di tre classi.

1. classe. Quelle che oltrepassano il numero di 120.
2. classe, Quelle da 61 a 120 uomini inclusivo.
3. classe. Quelle al di sotto di 60. individui.

ART. VI.

Il numero degli ufficiali, sotto-ufficiali, e tamburri sarà come siegue.

Compagnie sedentanee di 1. classe.

1. Capitano;
1. Tenente;
2. Sotto-Tenenti;
1. Sergente maggiore;
4. Sergenti;
1. Caporal Foriere;
8. Caporali;
2. Tamburri;
1. Piffaro.

12.

Compagnie sedentanee di 2. classe.

1. Capitano;
1. Tenente
1. Sotto-Tenente;
1. Sergente maggiore;
3. Sergenti;
1. Caporal Foriere;
6. Caporali;
2. Tamburri;
1. Piffaro;

17.

Compagnie sedentee di 3. classe.

1. Tenente;
1. Sotto-Tenente;
1. Sergente maggiore;
2. Sergenti;
1. Caporal Foriere;
4. Caporali;
2. Tamburri;

12

In caso di meriti o di circostanze particolari la proporzione degli ufficiali potrà avere delle eccezioni.

FORZA DELLE COMPAGNIE MOBILI.

ART. VII.

Le compagnie mobili saranno di quattro classi:

1. classe di 150. uomini;
2. classe di 130.
3. classe di 110.
4. classe di 90.

ART. VIII.

Le cariche saranno le stesse di qualunque classe sia la compagnia mobile, cioè;

1. Capitano;
1. Tenente;
1. Sotto-Tenente
1. Sergente maggiore;
4. Sergenti;
1. Caporal Foriere;
8. Caporali;
2. Tamburri;
1. Piffero.

20.

QUADRO DE' REGGIMENTI, BATTAGLIONI, E COMPAGNIE.

ART. IX.

Le compagnie de' reggimenti di milizie saranno di tribuitè ne' seguenti locali.

NE' DOMINI AL DI QUA DAL FARO.

REGGIMENTI addetti ALLE PROVINCE	BATTAGLIONI corrispondenti A' DISTRETTI	COMPAGNIE corrispondenti A' CIRCONDARI	T. TALE de'	
			Batta- glioni	com- pagnie
Napoli escluso il distretto di Napoli.	(Casoria	13.)	3	28
	(Castellammare . . .	10.)		
	(Pozzuoli	5.)		
Terra di Lavoro	(Capua	14.)	5	48
	(Nola	10.)		
	(Gaeta	9.)		
	(Sora	7.)		
Principato Citeriore . . .	(Piedimonte	8.)	4	43
	(Salerno	17.)		
	(Sala	7.)		
	(Campagna	9.)		
Basilicata	(Vallo	10.)	4	41
	(Potenza	14.)		
	(Matera	8.)		
	(Melfi	9.)		
Principato Ulteriore . . .	(Lagonegro	10.)	3	32
	(Avellino	14.)		
	(Ariano	7.)		
Capitanata	(S. Ang: de' Lombard: .	11.)	3	27
	(Foggia	11.)		
	(S. Severo	9.)		
	(Bovino	7.)		
		Da riportarsi	22	219.

REGGIMENTI addetti ALLE PROVINCE	BATTAGLIONI corrispondenti A' DISTRETTI.	COMPAGNIE corrispondenti A' CIRCONDARI	TOTALE de' Batta- com- glioni pag.	
		Riporto . . .	22	219.
Bari	(Bari	17.	3	35
	(Barletta	11.		
	(Altamura	7.		
Otranto	(Lecce	13.	4	45
	(Taranto	10.		
	(Brindisi	8.		
	(Gallipoli	14.		
Calabria Citeriore	(Cosenza	16.	4	42
	(Castrovillari	10.		
	(Paola	9.		
	(Rolsano	7.		
Seconda Calabria Ulteriore	(Catanzaro	11.	4	35
	(Monteleone	10.		
	(Nicastro	8.		
	(Cotrone	6.		
Prima Calabria Ulteriore	(Reggio	7.	3	22
	(Gerace	8.		
	(Palmi	7.		
Molise	(Campobasso	15.	3	32
	(Isernia	9.		
	(Larino	8.		
Abruzzo Citeriore	(Chieti	8.	3	24
	(Lanciano	8.		
	(Vasto	8.		
Secondo Abruzzo Ulteriore	(Aquila	9.	4	30
	(Solmona	7.		
	(Città Ducale	7.		
	(Avezzano	7.		
Primo Abruzzo Ulteriore	(Teramo	10.	2	17
	(Penne	7.		
		Somma . . .	52	501

NE' DOMINI OLTRE IL FARO.

DENOMINAZIONE de' reggimenti ADDETTI A' VALLI.	BATTAGLIONI corrispondenti A' DISTRETTI.	TOTALE de' BATTAGLIONI
1. Palermo	Palermo	3
2. Palermo	(Termini) (Gorleone) (Cefalù)	3
Messina	(Messina) (Castorale) (Patti) (Mistretta)	4
Catania	(Catania) (Caltagirone) (Nicosia)	3
Girgenti	(Girgenti) (Bivona) (Sciacca)	3
Siracusa	(Siracusa) (Noto) (Modica)	3
Trapani	(Trapani) (Mazzara) (Alcamo)	3
Caltanissetta	(Caltanissetta) (Piazza) (Terra Nova)	3
Totale		25

Non si è stabilita la distribuzione locale delle compagnie de' suddetti Dominj oltre il Faro, perchè non ancora vi sono fissati i circondarj.

**CIRCOSTANZE, CHE SI RICHIEGGONO PER NOMINARE
GLI UFFIZIALI.**

ART. X.

I reggimenti di milizie saranno comandati da' primi e più distinti possidenti delle rispettive provincie, i quali dovranno godere la pubblica opinione, ed essere di una morale accettata.

Questi Comandanti avranno il grado di Colonnello durante l'esercizio della loro carica.

Detti reggimenti secondo le circostanze potranno ancora essere comandati da militari di merito e di esperienza, tuttocchè costoro non appartenessero alla stessa Provincia.

ART. XI.

Ciascun battaglione sarà comandato da un soggetto che relativamente al suo distretto dovrà essere fornito delle stesse qualità che il Colonnello deve avere rispetto alla provincia.

Questi comandanti di battaglioni avranno il grado di Maggiore, nel tempo che eserciteranno tale incarico.

ART. XII.

Il rimanente degli uffiziali si sceglierà fra le classi de' facoltosi, benemeriti, e probi abitanti delle provincie.

ART. XIII.

Nelle milizie potranno ancora impiegarsi degli uffiziali ritirati, purchè sieno idonei a tal servizio. Essi conserveranno le loro pensioni sul Monte delle vedovi e ritirati.

ART. XIV.

Indipendentemente dalle cariche di sopra stabilite saranno addetti alle milizie i seguenti uffiziali della linea o delle piazze.

Ad ogni reggimento un Direttore Comandante in secondo che sarà un uffiziale superiore, ed un Quartier-Mastro che sarà un tenente o sotto-tenente.

Ad ogni battaglione un Ajutante maggiore, che sarà capitano o tenente.

ART. XV.

Il Direttore comandante in secondo sotto la dipendenza del Colonnello, sarà incaricato particolarmente del dettaglio, della istruzione, e del servizio del reggimento.

In assenza del Colonnello comanderà il reggimento.

ART. XVI.

L' Ajutante maggiore avrà l' uguale incarico nel proprio battaglione sotto gli ordini del Comandante del medesimo.

Il comando di un battaglione, in assenza del proprietario, sarà assunto dall' Ajutante maggiore se è capitano, o dal capitano della compagnia mobile, se l' Ajutante maggiore è Tenente.

ART. XVII.

I Direttori, i Quarter-Mastri, e gli Ajutanti maggiori appartenendo sempre alla linea, al seguito, o alle piazze, potranno essere richiamati ad altre destinazioni.

Quindi il servizio che essi preferiranno ne' reggimenti di milizie sarà riputato come una commissione.

ART. XVIII.

Gli ufficiali che dovranno far parte delle compagnie mobili, verranno a preferenza nominati fra coloro che si saranno distinti particolarmente, e tra quelli usciti dalla linea.

Essi dovranno godere perfetta salute; dovranno essere suscettibili delle fatiche, e pronti a marciare ad ogni occorrenza.

ART. XIX.

Tutti gli ufficiali de' reggimenti di milizie saranno nominati dal Re sulla proposizione del Comandante in Capo dell' armata, il quale prima di proporli prenderà da' rispettivi Intendenti tutte le nozioni necessarie sulla qualità de' soggetti.

**PROPORZIONE DELLE MILIZIE RISPETTO
ALLA POPOLAZIONE.**

ART. XX.

Il numero degl' individui che vengono destinati a far parte delle milizie provinciali, sarà presso a poco uguale a quello di uno per cento sulla massa delle rispettive popolazioni.

CONDIZIONI CHE DANNO L' OBBLIGO DI
APPARTENERE ALLE MILIZIE.

ART. XXI.

Sono tenuti a far parte delle milizie provinciali

1. Coloro che pagano annualmente di peso fondiario una somma non minore di ducati tre.
2. Quelli che esercitano un' impiego civile, pel quale in ogni anno abbiano un emolumento maggiore di ducati 60.
3. I negozianti.
4. E quelli che vivono d' industria, o con arte meccanica o liberale.

ART. XXII.

L' età sarà da 21. a 50. anni per le compagnie sedentanee, e da 21. a 35. per le mobili.

CASI DI ESCLUSIONE

ART. XXIII.

Sono esclusi dall' obbligo di servire ne' reggimenti di milizie;

1. Gl' impiegati civili delle classi che la legge esenta dalla leva.
2. Quelli che sono laureati in medicina o giurisprudenza, nelle scienze fisiche o matematiche, purchè ne esercitino le professioni relative.
3. I militari che hanno ottenuto il ritiro con pensione.
4. E tutti quelli che per difformità di corpo non sono in istato di portare le armi.

ART. XXIV.

La prima organizzazione, i congedi, ed i rimpiazzi successivi delle milizie, saranno proposti per ciascun distretto da un consiglio, che sarà composto

Dal Sottintendente
Dal Maggiore del battaglione
Dall' Ajutante maggiore
Dal Capitano della compagnia mobile.

)
(del proprio distretto

I Sindaci faranno parte di questi consigli ciascuno pel proprio comune.

Le proposizioni di questi consigli distrettuali dovranno essere approvate dal consiglio provinciale, che sarà formato da' componenti del consiglio di reclutazione, dal Colonnello del reggimento di milizie, e dal Direttore Comandante in secondo.

Il Comandante Generale della Divisione militare in ultimo appello definirà le quizioni ed i reclami portati prima a' detti consigli senza la di lui firma non potranno riputarsi validi i certificati di esclusione, o i congedi.

AVERTI.

ART. XXV.

Gli ufficiali delle milizie non devono aver soldo se non nel caso che sieno attivi.

Si eccettuano però quelli che per meriti, o altre ragioni sono per decreto reale ammessi al trattamento di quarta classe, e per meriti singolarissimi a quello di terza.

ART. XXVI.

Il Colonnello avrà l'intennità di ducati trenta mensuali per ispese di officio.

Ciascun Maggiore Comandante di battaglione ne avrà quindici per lo stesso oggetto.

ART. XXVII.

I Direttori, e gli Ajutanti Maggiori oltre il dritto all' alloggio avranno il soldo del seguito al quale appartengono, siano de' Corpi, siano di Piazze secondo sarà per ciascuno di essi specificato volta per volta ne' rispettivi Decreti di nomina.

Ogni Direttore avrà ancora una razione di foraggio in danaro.

ART. XXVIII.

I Quartier-maistri avranno il soldo semplice del loro grado, e lo alloggio, quante volte pervengano dalle piazze, o dalla linea.

ART. XXIX.

Tutte ufficiale di milizie che si attiva avrà ducati nove al mese, pel tempo dell' attivazione.

ART. XXX.

Il solo capitano della compagnia mobile sarà considerato in attività permanente; ed in conseguenza avrà ducati nove al mese. In questa indennità si comprendono le piccole spese di ufficio, e di corrispondenza.

Il detto capitano avrà ancora mensualmente un ducato per ispesse di magazzino.

Se un capitano di compagnia mobile avrà il trattamento di terza o quarta classe, sia del suo grado, sia di uno de' gradi inferiori, potrà cumularlo colle dette due indennità.

ART. XXXI.

Per ogni sotto ufficiale, tamburro, o piffaro delle compagnie mobili, presente in rivista, benchè non sia attivato, si libereranno mensualmente grana sessanta col titolo *Assegno di Vestiario*.

Questo assegno sarà amministrato in massa e non individualmente.

ART. XXXII.

Ciascun sotto ufficiale, tamburro o piffaro delle compagnie mobili, durante l'attivazione, oltre il suddetto assegno di vestiario avrà grana diciotto al giorno senz'altro.

ART. XXXIII.

Ogni sotto ufficiale, tamburro, o piffaro delle compagnie sedentee, ed ogni soldato scelto delle compagnie mobili, nel tempo che sarà attivato godrà grana venti al giorno.

Costoro però lasceranno giornalmente grana due che saranno versate nell'assegno di vestiario.

ART. XXXIV.

Quelli ufficiali de' reggimenti di milizie, che si distingueranno con azioni di valore, da comprovarsi validamente presso il Comando Supremo, saranno ammessi al godimento del soldo di quarta classe dopo la reale approvazione: bene inteso che qualunque sia il grado dell'uffiziale, questo soldo per la prima volta sarà calcolato sul più basso grado, cioè su quello di sottotenente, e per replicate distinzioni potrà essere aumentato fino al soldo di quarta classe del grado inferiore a quello di cui è rivestito l'uffiziale.

Un tale trattamento ne' casi straordinari, si potrà portare fino al soldo di terza classe del grado immediatamente inferiore a quello dello uffiziale.

VESTIARIO.

ART. XXXV.

L' uniforme delle milizie sarà di color verde oscuro.

Il taglio sarà secondo il modello, che dovrà essere approvato da S. M.

I distintivi, i bottoni, i collaretti, ed i paramani saranno come appresso.

REGGIMENTI.	DISTINTIVI e BOTTONI.	COLORE de' collaretti E PARAMANI.
Napoli.	In oro.	Rosa.
Terra di lavoro.	Idem.	Scarlatto.
Principato citeriore.	In argento.	Cremisi.
Basilicata.	In oro.	Celeste.
Principato ulteriore.	In argento.	Giallo.
Capitanata.	In oro.	Cremisi.
Bari.	Idem.	Verde.
Otranto.	In argento.	Idem.
Calabria citeriore.	Idem.	Celeste.
2. Calabria ulteriore.	In oro.	Verde pifacchio.
1. Calabria ulteriore.	Idem.	Arancio.
Molise.	In argento.	Scarlatto.
Abruzzo citeriore.	In oro.	Giallo.
2. Abruzzo ulteriore.	In argento.	Verde pifacchio.
1. Abruzzo ulteriore.	Idem.	Arancio.
1. Palermo.	In oro.	Scarlatto.
2. Palermo.	In argento.	Idem.
Messina.	Idem.	Rosa.
Catania.	In oro.	Nero.
Girgenti.	In argento.	Idem.
Siracusa.	In oro.	Dante.
Trapani.	In argento.	Idem.
Caltanissetta.	In oro.	Cremisi.

ART. XXXVI.

Gli ufficiali delle compagnie mobili porteranno lo sciacco, come gli ufficiali dell' armata.

Quelli delle compagnie sedentee porteranno il capello senza gallone, come gli ufficiali isolati.

ART. XXXVII.

Tutti i sotto ufficiali saranno vestiti in uniforme; in conseguenza per tali impieghi saranno preferiti, per quanto sarà possibile, coloro che avranno i mezzi di provvedersi da loro stessi de' generi di prima fornitura.

I soldati di milizie potranno ancora vestire la divisa a loro spese, se lo vogliono.

Per ogni porzione di milizie, che marcerà in distacco, sarà indispensabile, che vi si trovi almeno un sotto ufficiale vestito in uniforme.

ART. XXXVIII.

I sotto ufficiali, i tamburri, i piffari, ed i soldati delle compagnie mobili dovranno essere vestiti di uniforme stando in servizio.

ARMAMENTO.

ART. XXXIX.

Gli individui delle compagnie sedentee devono essere armati a loro conto.

ART. XL.

L'armamento delle compagnie mobili sarà somministrato a spese dell'erario.

Esso consisterà ne' seguenti oggetti:

Fucile con bajonetta,

Sciabla per sotto ufficiali;

Casse da guerra;

Giberna con correa;

Bodriè.

I fucili e le sciabole saranno provveduti da' regi Arsenalì.

Le casse da guerra, le giberne, ed i bodriè, si costruiranno sulle assegnate del vestiario.

ART. XLI.

In ogni distretto esisterà una quantità di munizione da guerra, che il Comandante in Capo dell' armata proporzionerà alla forza de' rispettivi battaglioni.

Queste munizioni per la prima volta saranno date da' magazzini di artiglieria, come una dotazione fissa, e saranno sempre mantenute al completo.

Il solo consumo nelle azioni contro i malviventi sarà bonificato per conto del ramo militare, documentandolo secondo è prescritto dal regolamento.

ART. XLII.

Per la manutenzione delle armi delle compagnie mobili, e pel rimpiazzo delle munizioni da guerra, che si consumano nelle istruzioni e nei servizi regolari, saranno liberati in ogni mese dalla Real Tesoreria al Consiglio di amministrazione per ciascuna delle suddette compagnie mobili ducati due col titolo *Assegno di Armamento*.

ISTRUZIONE.

ART. XLIII.

Ogn' individuo delle milizie provinciali dovrà essere perfettamente istruito

Nel maneggio delle armi;

Ne' principj generali per ordinarsi in fila, e marciare;

E nella esecuzione de' comandi per formarsi o rompere in sezione, plotoni, e divisioni.

La istruzione delle compagnie mobili dovrà essere più completa a motivo che queste si attivano frequentemente, e talvolta devono rimpiazzare la truppa di linea.

ART. XLIV.

Il Comandante in Capo dell' armata darà le istruzioni analoghe per le epoche, e pel modo d' istruire i soldati di milizie, adattandole alle circostanze locali de' comuni, ed escludendone i tempi della raccolta, e della vendemmia.

Per coloro però, che vivono col lavoro giornaliero la istruzione sarà ne' giorni di festa.

ART. XLV.

Le milizie provinciali sono istituite essenzialmente per conservare la pubblica tranquillità, ed il buon ordine nell' interno del regno.

ART. XLVI.

Nelle occorrenze straordinarie, ed in mancanza delle truppe regolari potranno ancora supplire temporaneamente al servizio ordinario che presta la linea,

ART. XLVII.

Gli Intendenti possono esporre al Comandante militare le ragioni che gli fanno credere necessario l'impiego delle milizie in un dato luogo, circondario, o distretto.

Spetta per al Comandante militare di ponderarne l'urgenza, e di farne rapporto al Supremo Comando col suo avviso se il movimento delle milizie sia necessario, o se colla forza pubblica permanente si possa porre rimedio al male.

Se l'attivazione delle milizie sarà nel proprio comune, e nei casi che si riuniva la Guardia di Sicurezza, allora le milizie attivate non avranno diritto al soldo, e sarà nella facoltà del Comandante militare riunirle.

ART. XLVIII.

Le compagnie mobili ed anche le sedentarie allorché saranno poste in movimento fuori del proprio circondario avranno diritto al soldo, ma quest'attivazione non si potrà fare senza un ordine del Re.

Nel caso però di scorreria in Campagna di comitive armate di malfattori, o in altra grave urgenza le milizie potranno essere attivate ed in conseguenza ammesse al soldo: ma per istaffetta ne dovrà essere dato avviso dall' autorità militare al Supremo Comando, e dall' Intendente alla polizia Approvatori da S. M. il movimento, e datecene conoscenza al Ministero di Finanze il pagamento sarà eseguito ne' termini di questo regolamento.

AMMINISTRAZIONE INTERNA:

ART. XLIX.

I Consigli di amministrazione de' reggimenti suddetti saranno composti,

Dal Colonnello)	<i>Presidente.</i>
Dal Maggiore Comandante il battaglione del 1.) Distretto ..))	<i>Membri.</i>
Dal Capitano della 1. compagnia mobile. ()	
Dal Capitano della compagnia del 1. Circondario del Distretto))	
Dall' Ajutante maggiore del primo battaglione.))	

Dal Direttore quale incaricato della tenuta de' ruoli, e qual relatore del Consiglio senza voto deliberativo salvo nel caso che rimpiazzi il Presidente.)	<i>Relatore.</i>
Dal Quartier-mastro.)	<i>Segretario.</i>

ART. L.

I registri che dovranno tenersi per la contabilità di ogni reggimento saranno.

Il registro de' deliberazioni.

Il registro di cassa.

Il giornale del Quartier-mastro.

Ed il registro del vestiario, armamento, e munizioni.

Per la tenuta de' registri, e per quanto altro si riferisce all' Amministrazione interna si osserveranno le discipline contenute nel Regolamento de' 18. Dicembre 1816.

ART. LI.

L' indennità, gli assegni, gli averi fissi, come pure il soldo de' scelti posti in attività con ordine del Re, e pe' casi di urgenza con approvazione successiva, saranno pagati per le cure de' Consigli di amministrazione, a' quali la Tesoreria generale farà avere i fondi collo stesso modo in vigore per le truppe regolari.

ART. LII.

I Commissarij di guerra terranno de' ruoli per tutti gl' individui del-

lo Stato Maggiore e delle compagnie mobili che hanno indennità, soldi, e altri trattamenti fissi, ed in ogni mese trasmetteranno all' Intendenza generale, e alla Vice-Intendenza generale lo stato dell' effettivo, e la rivista mensile per uso delle rispettive Tesorerie generali.

ART. LIII.

Quando le compagnie dovranno essere attivate per una parte, o per l' intero numero, nel modo detto di sopra, i Commissarij di guerra nei luoghi di loro residenza, ed i Comandanti di armi, o Sindaci negli altri, in vista dell' ordine regolare di attivazione compileranno un Processo verbale di organizzazione del distaccoamento o compagnia che si mette in attività.

In questo Processo verbale, che si dovrà firmare anche dal Comandante del distaccoamento, o compagnia, dovrà essere letteralmente trascritto l' ordine di attivazione, che sarà stato dato, o presentato al Commissario, e la forza classificata di cui è composto il distaccoamento o compagnia.

Oltre ciò il Commissario di guerra dovrà stabilire il foglio di chiamata della forza che si attiva, onde avvalersene come ruolo della stessa, e riportare in esso tutte le mutazioni, che il Comandante del distaccoamento comunicherà in ogni cinque giorni al Direttore, e questi del pari ogni cinque giorni al Commissario di guerra.

Tre copie del Processo verbale, e tre del relativo foglio di chiamata dovranno essere spedite alla Intendenza o Vice-Intendenza generale, che ne riterrà una per sé, e ne trasmetterà due alla rispettiva Tesoreria generale.

La Tesoreria suddetta in vista di tali Processi verbali, e fogli di chiamata, libererà al Consiglio di amministrazione del reggimento i fondi occorrenti per la forza attivata.

ART. LIV.

Quando la forza attivata rientrerà il Commissario di guerra o chi ne fa le funzioni stabilirà un Processo verbale di scioglimento, e ne trasmetterà tre copie co' relativi fogli di chiamata all' Intendenza, o Vice-Intendenza generale col primo risultamento della rivista mensile del reggimento.

ART. LV.

L' amministrazione, e contabilità de' nuovi reggimenti di milizie incomincerà dal giorno della installazione de' Consigli rispettivi, che sarà eseguita dal Comandante della Provincia o Vallo, con l' assistenza del Commissario, dopo l' autorizzazione che ne avrà dato il Comandante in capo.

Sino a tal epoca le contabilità delle abolite Legioni de' Dominj a
di qua' dal Faro, saranno chiuse definitivamente, senza che i nuovi reg-
gimenti vi s' ingeriscano.

I vecchi Consigli di amministrazione rimarranno responsabili delle
loro contabilità fino a che le chiusure definitive saranno state approvate
dal Supremo Comando.

ART. LVI.

In ogni mese i quartier-mastri renderanno i loro conti a' Consigli di
amministrazione coll' intervento de' Commissarij di Guerra, che nelle epo-
che determinate ne rimetteranno il relativo Processo verbale all' Inten-
denza generale, o alla Vice-Intendenza generale dell' Esercito.

La contabilità poi in generale sarà verificata e chiusa provvisoria-
mente in ogni semestre dal Comandante della Provincia o Vallo, e defi-
nitivamente in ogni anno dal Generale Comandante della Divisione.

PRIVILEGGI.

ART. LVII.

Ogn' individuo che fa parte delle Milizie Provinciali gode gl' istessi
onori che godono gl' individui della truppa di linea, secondo il rispetti-
vo rango.

Ognuno ha il dritto

Di vestire l' uniforme.

Di non pagare medicine, né medici per ferite riportate in servizio
decedendo egli ad essere curati negli Ospedali a carico della guerra.

ART. LVIII.

Gli uffiziali e sergenti conserveranno le loro armi nella propria abi-
tazione, e non pagheranno per le licenze da caccia, che la metà' del
prezzo stabilito.

ART. LIX.

Le armi proprie de' soldati saranno conservate nelle loro case, fino
a che non sarà emanato un regolamento particolare sull' oggetto.

ART. LX.

Il Comandante in Capo dell' Armata stabilirà un registro circostan-

ziato per tutti coloro che si distinguono con marcate azioni di valore alla persecuzione de' malviventi o in altro modo pel servizio pubblico, affinchè nelle occorrenze siano preferiti per gl' impieghi civili.

ART. LXI.

Gli Ufficiali dell' armata a grado uguale prendono il comando su quelli delle milizie provinciali in caso di spedizione o di altro servizio che fanno in comune.

ART. LXII.

Quelli che per ferite in servizio non sieno più nel caso di esercitare il loro mestiere avranno la pensione di ritiro come se appartenessero alla linea, o alle piazze secondo il grado e le circostanze, che saranno rapportate a S. M.

ART. LXIII.

Tutti gl' individui delle milizie provinciali per qualunque reato, che commettono, sono giudicabili da' Tribunali ordinari, come gli altri cittadini.

ART. LXIV.

Tutti gl' individui sopradetti sono giudicabili a norma delle leggi, e de' stabilimenti militari, per le sole mancanze di discipline, e di subordinazione.

Sotto il nome di mancanza di disciplina s' intendono comprese quelle trasgressioni di regole militari, che obbligano solamente lo stato degl' individui addetti alle milizie non degli altri cittadini, che interessano soltanto il buon ordine del corpo, e che acquistano la caratteristica di trasgressioni per la persona del milite che le commette.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. LXV.

Un individuo è soldato delle Milizie Provinciali nel Comune ove ha il domicilio.

ART. LXVI.

Niun ufficiale potrà assentarsi senza il permesso del Comandante del reggimento quando però il permesso non ecceda i 15. giorni mentre per i 29. giorni lo dara' il Comandante della Provincia, e per un tempo maggiore dovrà domandarsene l'autorizzazione al Comandante Generale della Divisione militare.

ART. LXVII.

Non è permesso ad un individuo di cambiar domicilio senza indicare il suo nuovo soggiorno.

ART. LXVIII.

Ogni Sindaco è obbligato di avvertire i Superiori delle milizie della morte di coloro che vi appartengono.

ART. LXIX.

Un soldato di milizie può farsi rimpiazzare da un individuo del proprio comune che non sia chiamato a far parte delle milizie. Nelle istruzioni però, nelle riviste, e nelle spedizioni contro i malviventi non si ammettono permute d'individui.

ART. LXX.

Non è permesso a chiesia di avvalersi per ordinanza degl'individui di milizie eccetto i Comandanti di battaglione, e di reggimenti, ed i Direttori.

Queste ordinanze però non avranno dritto a soldo.

ART. LXXI.

Fuori servizio gl'individui delle milizie non possono asportare armi eccetto gli ufficiali in uniforme, che cingeranno la spada, e sciabla.

ART. LXXII.

Colui che si rifiuta alle chiamate di servizio, per la prima volta sarà punito agli arresti per quindici giorni: per la seconda lo sarà per un mese: la terza per due mesi: ed alla quarta volta, sarà mandato a servire per sei anni forzosi nella linea.

ART. LXXIII.

Tutto individuo che avra' servito quattro anni da ufficiale delle milizie sara' eseluso dalla leva.

ART. LXXV.

Ogni reggimento avra' una Bandiera colle Armi del Regno, e col nome della Provincia.

Ogni battaglione avra' una Bandiera col nome del Distretto.

ART. LXXV.

Il Capitano della compagnia mobile avra' il suo domicilio nel Capo luogo per quanto sia possibile.

Avra' preso di se il magazzino, nel quale saranno riposti il vestiario, l'armamento, e la munizione da guerra della compagnia. Questi effetti saranno distribuiti qualora gli uomini saranno attivati, e terminata l'attivazione saranno ritirati in magazzino.

ART. LXXVI.

Tutta la corrispondenza, e tutti gli ordini di qualunque specie siano passeranno per mezzo de' Comandanti Generali delle Divisioni a' Comandanti di Provincia, e da questi a' Comandanti de' Reggimenti di Milizie: e viceversa tutt' i rapporti, reclami, e petizioni passeranno dal Comandante del Reggimento al Comandante della Provincia, e da questo al Comandante Generale della Divisione.

Napoli li 21. Marzo 1818.

L' approvo

Firmato, FERDINANDO.

Il Capitan Generale
Firmato, NUGENT.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firmato, MARCHESI TOMMASI.

ART. LXXIII
Dopo l'abolizione della legge, resterà quanto resta da ordinare delle parti
che sarà escluso dalla legge

SUPREMO COMANDO

DI

ART. LXXIV
Il Capitano della compagnia
non è per questo che
non è tenuto a
che l'ordinamento
selli tenesse
L'attivazione saranno
ART. LXXV

GUERRA.

ART. LXXVI
Tanto il capitano
e per questo per
membri di
che l'ordinamento
Comandante
al Comandante

CIRCOLARE

che contiene delle Istruzioni suppletorie al Regolamento

delle Milizie de' 21. Marzo

1818.

FRANCESCO FERDINANDO

Il Capitano della compagnia
Pubblicare l'ordinamento

SUPREMO COMANDO DI GUERRA

CIRCOLARE

*Che contiene delle Istruzioni suppletorie al Regolamento
delle Milizie de' 21. Marzo 1818.*

IL regolamento de' 21 Marzo scorso determina in generale il modo da formare, da istruire, e da impiegare i nove li reggimenti di Milizie.

Come però ogni legge regolamentaria esige delle discipline, e delle istruzioni di dettaglio, per aver una esecuzione precisa, uniforme, e spedita: così il Comando Supremo sopra i vari dubbj arrivatigli finora emana la presente Circolare, che deve reputarsi qual Appendice al Regolamento suddetto.

ART. I.

Il Parroco, il Sindaco, ed i Decurioni, come quelli che più di tutti possono conoscere l'età, la possidenza, e le circostanze degl' individui, formeranno le prime liste degl' individui ammissibili alle milizie che saranno redatte nel modo seguente.

I nomi di tutti coloro, di cui parla l'articolo 21 del regolamento s' inseriranno in uno Stato solo

Questo Stato poi si suddividerà in 3 liste.

Nella prima saranno compresi gl' individui da' 21. a' 30. anni

Nella seconda quelli da' 31 a 40 anni.

E nella terza quelli da 41 a 50 anni

Queste liste si affiggeranno alla porta della casa comunale, dando ad ognuno il dritto di reclamare, o di denunziare contro le ingiuste inclusioni, e esclusioni al Consiglio Distrettuale a quello della Provincia o al Comandante Generale della Divisione.

ART. II.

Depo ciò i detti Funzionarij uniti in seduta permanente faranno le Cartelle de' numeri corrispondenti ad ogni lista. Ciascuno individuo

estraendo dall'urna una Cartella, sarà notato nella rispettiva lista col numero assegnatogli dalla sorte.

ART. III.

Si entra nel Reggimento per ordine di lista e per progressione di numeri stabilita col sorteggio.

Non saranno chiamati quelli della seconda lista, se non sarà esaurita la prima, e così per la terza.

ART. IV.

Le tre liste suddette si faranno immediatamente che si riceveranno le presenti istruzioni.

Contemporaneamente i Comandanti Generali delle Divisioni Militari con una Rivista d'Ispezione, o con altro modo che essi crederanno migliore, sceglieranno per questa sola volta tra gli attuali Militi quelli che sono idonei pel nuovo Regolamento, e congederanno gli altri che lo meritano per motivi giustificati. In seguito col mezzo della prima lista, cioè co' giovani da 21 a 30 anni, completeranno tutte le compagnie, com'è prescritto dal regolamento, avvalendosi della seconda lista, se non sarà sufficiente la prima, e della terza se non bastano la prima, e la seconda.

ART. V.

Il servizio che ogni Cittadino deve prestare nelle Milizie avrà la durata di nove anni.

ART. VI.

Questa regola sarà messa in esecuzione dal 1820 in poi potendosi frattanto congedare quelli che abbiano oltrepassato tale periodo a poco a poco però, ed in maniera che non si abbia nelle compagnie un numero eccessivo di Militi novelli.

ART. VII.

I vuoti che avranno nell'anno si riempiranno co' numeri più bassi restati nella prima lista, ed in mancanza di questi con quelli della seconda, ed occorrendo della terza.

ART. VIII.

In Gennaio 1820 si faranno i stati nominativi de' giovani che per età, e per condizione saranno intanto divenuti ammissibili alle Milizie. Tali stati saranno formati dalle stesse autorità incaricate del primo alli-

stamento. Ciascuno di questi giovani tirerà un numero dal bussolo, il quale ne conterra tanti in ordine successivo, quanti sono gl' individui tutti della prima lista. Il numero estratto da ciascuno di essi avrà il segno bis, ed il nome di ciascuno sarà iscritto nella prima lista immediatamente dopo il nome di colui che ha il numero corrispondente.

Si cancelleranno poi dalla detta prima lista tutti coloro, che ne saranno usciti per morte, passaggio alla seconda classe, o altro motivo; e dopo tali inclusioni, ed esclusioni, si riformerà la lista per naturale progressione di numeri, onde spariscano così i numeri vuoti per basse come i numeri bis per ammissione.

S' introdurranno nella seconda lista i nomi di quelli usciti per età dalla prima; si cancelleranno egualmente quelli che devono passare alla terza, i morti, e gli esclusi per ragioni giustificate, e si riformerà questa lista per naturale progressione dei numeri.

Si procederà in simil modo per la terza lista e si casseranno quelli, che abbiano terminato i cinquant'anni e tutti gli altri che debbono averne l'esclusione.

ART. IX.

Gl' individui che avran fatto parte del reggimento passando da una lista all'altra prenderanno gli ultimi numeri di quelli in cui entrano.

Quelli che partimenti dovranno passare da una lista, senz'aver fatto parte del reggimento, occuperanno i primi numeri della lista alla quale passeranno.

ART. X.

Le operazioni accennate, e la rettifica delle liste da farsi in Gennaio 1820, saranno ripetute in Gennaio 1821, e così successivamente nel primo mese di ciascun anno.

ART. XI.

La formazione delle compagnie mobili e' affidata al Colonnello, al Comandante in secondo, ed al Maggiore Distrettuale colla dipendenza dal Comandante della Provincia, e sotto gli ordini Superiori del Comandante Generale della Divisione.

Per maggior chiarezza si descrive di bel nuovo la forza di ognuna di dette compagnie secondo i decreti precedenti.

REGIMENTI	DISTRETTI	FORZA COMPRESI GLI UFFICIALI
Napoli	(Caserta	130
) Castellammare	130
	(Pozzuoli	130
Terra di Lavoro	(Capua	150
	(Nola	130
) Gaeta	130
	(Sora	130
	(Piedimonte	110
Molise	(Campobasso	150
) Isernia	110
	(Larino	90
Abruzzo Citra	(Chieti	150
) Lanciano	130
	(Vasto	110
1. Abruzzo Ultra	(Teramo	150
	(Penne	110
2. Abruzzo Ultra	(Aquila	150
	(Solmona	110
	(Cittaducale	90
	(Avezzano	90
Principato Ultra	(Avellino	150
) Ariano	110
	(S. Angelo di Lombardi	90
Capitanata	(Foggia	150
) Sansevero	110
	(Bovino	90
Principato Citra	(Salerno	150
	(Sala	110
	(Campagna	90
	(Vallo	90

REGIMENTI

DISTRETTI

FORZA

COMPRESI GLI UFFIZIALI

REGIMENTI	DISTRETTI	FORZA
<i>Basilicata</i>	(Potenza	150
	(Matera	110
	(Melfi	110
	(Lagonegro	110
<i>Calabria Citra</i>	(Cosenza	150
	(Castrovillari	130
	(Paola	110
	(Rossano	90
<i>Prima Calabria Ultra</i>	(Reggio	150
	(Gerace	110
	(Palmi	90
<i>Seconda Calabria Ultra</i>	(Catanzaro	150
	(Monteleone	130
	(Nicastro	90
	(Cotrone	90
<i>Otranto</i>	(Lecce	150
	(Taranto	130
	(Brindisi	110
	(Galipoli	90
<i>Bari</i>	(Bari	150
	(Barletta	130
	(Altamura	130
<i>Messina</i>	(Messina	150
	(Castoreale	90
	(Patti	90
	(Mistretta	90
<i>Catania</i>	(Catania	150
	(Caltagirone	110
	(Nicosia	110
<i>Siracusa</i>	(Modica	130
	(Siracusa	110
	(Noto	90

REGIMENTI DISTRETTI FORZA
 COMPRESI GLI UFFICIALI

<i>Caltanissetta</i>)	Caltanissetta	110
		Piazza	90
		Terra nuova	90
<i>Girgenti</i>)	Girgenti	150
		Bivona	90
		Salacca	90
1. <i>Palermo</i>)	1 Compagnia	130
		2 idem	130
		3 idem	130
2. <i>Palermo</i>)	Termini	130
		Cefalu	110
		Corleone	90
<i>Trapani</i>)	Trapani	110
		Mazara	90
		Alcamo	90

ART. XII.

Dopo di essersi, colle quattro classi indicate nell' articolo 21 del regolamento de' 21 Marzo prossimo passato, formata la Milizia Sedentanea, e la Mobile, tutto il rimanente degli individui delle suddette classi appartengono alla Riserva Urbana. Saranno ancora addetti alla medesima, giusta il suddetto Decreto, gl' impiegati, i professori di arti liberali, i capi artefici, in somma tutti gl' individui agiati.

Di tutti costoro in ogni comune si formerà un ruolo in doppio esemplare, uno del quale sarà tenuto dal Sindaco, e l' altro dall' individuo della Milizia Sedentanea del comune, che sia il piu elevato in grado.

I ruoli comunali delle Riserve Urbane unite insieme formeranno il ruolo del circondario, il quale sarà presso del capitano comandante della compagnia sedentanea.

Da' ruoli del circondario di tutte le Riserve si comporrà il ruolo di tutto il distretto, ed anche questo in doppio esemplare sarà tenuto dal maggior Comandante del battaglione di Milizia, e dal Sotto-Intendente del Distretto.

Finalmente da' ruoli Distrettuali della Riserva Urbana si comporrà il ruolo provinciale della medesima, di cui una copia sarà tenuta dallo Intendente della provincia, e l'altra dal Direttore Comandante in secondo del reggimento. Questi ruoli saranno stampati a spese del Supremo Comando, il quale ne farà la corrispondente distribuzione per mezzo dei Comandanti generali delle divisioni, da' quali verranno fatte le domande del numero de' fogli che ne occorreranno in ciascuna provincia.

Riguardo al servizio che debbano prestare le Riserve Urbane resta stabilito che se i militi non bastassero per qualsivoglia servizio nel comune si supplirà in tal caso cogli individui della Riserva Urbana nel numero creduto necessario.

Questi individui saranno nominati per successione di ruolo dal Sindaco, e rilevati nelle 24 ore, come si pratica pe' militi sedentanei.

Dal momento che prendono le armi, e finchè le depongono, dipenderanno dal Comandante d'armi locale, ed ove non ve ne sia dall'individuo della milizia del comune lo più elevato in grado.

Quando una porzione della Riserva Urbana delle Milizie monta di servizio in un posto in concorrenza de' militi effettivi essa sarà comandata costantemente dal capo posto de' militi. Ove detta porzione di Riserva fosse isolatamente di servizio, il capo posto sarà colui che è notato sul ruolo il primo tra quelli che compongono il posto.

ART. XIII.

L'art. 23. del regolamento de' 21 Marzo p. p. espone minutamente quali siano gli individui esclusi dall'obbligo di servire ne' regimenti di Milizie. Se nulla meno sorgessero nuovi dubbj su tali esclusioni, saranno questi delegati da' Comandanti generali delle divisioni militari, ai quali le autorità si rivolgeranno per ottenere una decisione concreta per ogni caso che potesse avvenire, e che non si trovasse esplicitamente spiegato nei regolamenti in vigore.

ART. XIV.

Quante volte una compagnia pel servizio che presta, ed attesa la località de' comuni, esigesse l'aumento di un ufficiale, o di un dato numero di militi il Comandante generale della divisione ne farà rapporto dettagliato al Comando Supremo.

ART. XV.

I Consigli distrettuali, e provinciali adibiranno i medici, ed i chirurghi del Comune di loro residenza, o quelli de' più vicini, senza che costoro potessero negarsi, trattandosi di un servizio pubblico, al quale deve concorrere gratuitamente ogni classe di cittadini.

Il Comandante generale della divisione per decidere in ultimo appello sulle controversie di salute, si avvalerà di chirurghi militari, o di altri professori di sua fiducia.

XVI

I malati di corpo sono esclusi dalle Milizie; bene inteso, che la malattia dovrà essere attestata, e comprovata dai consigli distrettuali, e provinciali, e riconosciuta dal Comandante generale della divisione o da colui, che il medesimo delegherà all'uopo.

ART. XVII.

Se uno, o più fratelli sono chiamati al servizio delle Milizie, ed avessero il padre di età minore di 50 anni, saranno tutti nell'obbligo di appartenere alle Milizie, per ordine di loro nascita.

ART. XVIII.

I capi di famiglia che avessero de' figli di età minore non potranno essere esentati dal servizio delle Milizie.

ART. XIX.

Siccome un numero maggiore di uomini presenta una probabilità maggiore di non appartenere alle compagnie reggimentate delle Milizie, resta così stabilito, che per l'obbligo di essere ascritto alle Milizie basterà che il padre, o il fratello convivente paghi duecenti tre all'anno di fondiarria.

In questa disposizione è compreso anche il figlio ammogliato, e diviso dalla famiglia, dovendosi anche il medesimo reputare come possidente.

ART. XX.

Nel calcolo del peso fondiario saranno compresi i grani addizionali.

ART. XXI.

I sotto ufficiali, e militi possono ammogliarsi come ogni altro ci

radfno. Quelli però delle compagnie mobili passeranno alle sedentaree, e saranno subito rimpiazzati.

Gli uffiziali poi dovranno chiedere il permesso al Comando Supremo, affinché si conosca, se il matrimonio sia decente, e compatibile col grado di uffiziale.

ART. XXII.

Il Supremo comando autorizza in generale gli uffiziali, i sotto uffiziali, ed i soldati delle Milizie, ad accettare gli impieghi civili di Sindaco, Eletto, Decurione ec esclusi però quell' individui che appartengono alle compagnie mobili, i quali possono essere spesso chiamati in servizio. Se però il bene pubblico esige che alcuno di questi eserciti una carica comunale, il Comandante generale della divisione, previo l'assenso del Supremo Comando, può disporre che sia quegli rimpiazzato nel servizio delle Milizie.

ART. XXIII.

Ogni uffiziale di Milizie, il quale dovrà essere proposto (per avanzamento, lo sarà dopo la proposizione da farsi dal Colonnello comandante il reggimento unitamente al Direttore comandante in secondo, ed al maggiore del battaglione.

La proposta sarà passata al Comandante della provincia, e da questo al comandante generale della divisione militare.

Su queste basi il Supremo comando pegerà le sue decisioni.

Se poi un sotto uffiziale, un semplice Milite, ed anche un agiato pagano aspirerà ad ottenere un posto di uffiziale di Milizie, potrà benanche essere consultato l'Intendente della Provincia. Sopra le informazioni diverse, il Comandante generale della Divisione darà il suo parere, ed il Supremo Comando deciderà.

E' bene da osservarsi, che siccome ordinariamente gli uffiziali delle Milizie si nominano tra i sotto uffiziali, de' reggimenti di milizie, così debbono questi avere le stesse qualità di possidenza, moralità ed altro che hanno gli uffiziali. Questa massima dovrà aversi presente, quando si nomineranno de' Militi, o semplici Pagani al posto di sotto uffiziali, ond' evitare gl' inconvenienti che potessero avvenire se si trasgredisse di mandarla ad effetto.

ART. XXIV.

Se gl' individui i quali erano uffiziali, o sotto uffiziali delle abolite Guardie di Sicurezza avranno le condizioni prescritte all' art. 21. del Regolamento de' 21 Marzo p. p., e non si verificheranno i loro

i motivi di esclusione dall' obbligo di servire nelle Milizie, dovranno essere compresi nell' allistamento Generale.

Se poi costoro fossero meritevoli di particolari considerazioni per servizi prestati ed altre circostanze in tal caso potranno esser promossi a sotto ufficiali, o ufficiali nel modo già stabilito.

ART. XXV.

Il regolamento de' 21 Marzo determina il colore degli uniformi, e dei paramani. Si aggiungono ora le seguenti discipline.

Il taglio dell'abito sarà simile a quello della fanteria di linea. Le compagnie mobili porteranno i distintivi de' granatieri, e le sedentance quelle del centro.

Gli ufficiali, i sotto ufficiali ed i militi faranno uso dello sciaccó, permettendosi soltanto agli ufficiali il cappello per solo anno 1819.

I sotto ufficiali, ed i tamburri delle compagnie mobili, avranno per prima messa.

1 Sciaccó

1 Giberna con correa

1 Budrie

1 Abito

1 Un Pajo di stivaletti

1 Pantalone di panno grigio per l'inverno,

1 Pantalone di cotone bianco per l'està

E la cassa di guerra pel tamburo.

ART. XXVI.

Le Milizie, e le loro riserve urbane rimpiazzando il servizio delle già Legioni Provinciali, e delle disciolte guardie di Sicurezza, entrano naturalmente in possesso di quanto apparteneva alle medesime. Quindi i corpi di guardia delle Legioni, e delle guardie di sicurezza non che le armi dell' una, e dell'altra, o date da S. M. o in qualunque altro modo acquistate per quel servizio, saranno consegnate nel termine del mese di Agosto al Comandante delle Milizie Sedentance del comune ove esse, si trovano. Questo Comandante rilascerà una ricevuta provvisoria, giacché la ricevuta definitiva dovrà darsi dal Consiglio di Amministrazione del Reggimento di Milizie.

ART. XXVII.

La bandiera del Reggimento sarà data al primo Battaglione.

Gli altri Battaglioni avranno ognuno una semplice Banderuola.

ART. XXVIII.

Le Milizie quante volte si troveranno in linea con truppe del nostro Real Esercito prenderanno l'istesso posto e rango del regimento di linea che appartiene alla provincia, situandosi alla sinistra del detto Reggimento.

Per le compagnie mobili si osservano le istesse usanze, e distinzioni come per le compagnie scelte della linea.

Napoli 1. Agosto 1818.

Il Capitano Generale Comandante in Capo
Firmato, NUGENT.

